

**Determinazione del Direttore  
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 33-19726/2012

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale  
Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Impresa: **F.Ili Lucco Borlera S.r.l.**  
Sede Legale: **Corso IV Novembre 82, Rivoli**  
Sede Operativa: **Corso IV Novembre 82, Rivoli**  
P. IVA: **00481080018**  
Attività: **Codice 2.5 b) - Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.**  
Posizione SIA: **010965**

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- la direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata Integrated Pollution Prevention and Control (di seguito abbreviato in IPPC), disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT – Best Available Techniques*);

**ESAMINATO:**

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 14 luglio 2011 (prot. n. 613256), ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dall'Impresa **F.Ili Lucco Borlera S.r.l.** (in seguito denominata "Gestore"), con stabilimento ubicato in Corso IV Novembre 82 nel Comune di Rivoli, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:

- **Codice 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.**
- la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 29 dicembre 2011 (prot. n. 1561), 25 gennaio 2012 (prot. n. 77832) e 9 marzo 2012 (prot. n. 207150);
- le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 approvate con D.M. 31 gennaio 2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
  - *Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (Luglio 2004)*
  - *Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006)*;
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25 gennaio 2012 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 3 gennaio 2012 (prot. n. 5968);

#### ACQUISITO:

- il parere di SMA Torino trasmesso con nota del 9 febbraio 2012 (prot. n. 126223);

#### RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-quarter comma 11 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nullaosta o atti di analoga natura in materia ambientale in possesso del Gestore:

<i>Estremi dell'atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
Prot. n. 563 B	Regione Piemonte	03/07/1989	Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 12 del DPR 203/88
Aut. N. 4197	SMAT	17/07/2008	Autorizzazione in rete fognaria di acque reflue industriali

- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/06, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al

procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano “*il Giornale*” in data 2 settembre 2011;

- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4 del D.Lgs. 152/06;

#### CONSIDERATO:

- le valutazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

#### VALUTATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame potrà ritenersi conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento a seguito della realizzazione degli adeguamenti impiantistici proposti in istanza e riportati nell'Allegato A al presente provvedimento;

#### RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa **F.lli Lucco Borlera S.r.l.** con stabilimento ubicato nel Comune di Rivoli, Corso IV Novembre 82, all'esercizio della seguente attività IPPC:
  - *Codice 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### VISTO:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni

- normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
  - la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
  - il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
  - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

#### ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

*visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;*

#### - DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa **F.lli Lucco Borlera S.r.l.** con stabilimento ubicato nel Comune di Rivoli, Corso IV Novembre 82, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, per l'esercizio della seguente attività IPPC:
  - *Codice 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.*
2. di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha durata di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti,

con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5. che, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'impianto IPPC, al momento della cessazione definitiva delle attività;
6. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'Impianto;

### EVIDENZIA

1. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
2. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
3. che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
5. che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso lo Sportello Ambiente e sul sito istituzionale della Provincia di Torino;

### DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Rivoli, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO3 e a SMA Torino.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 16 maggio 2012

Il Direttore dell' Area  
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria  
Dott. Francesco PAVONE

## ALLEGATO A

<b>1. ATTIVITA' PRODUTTIVA .....</b>	<b>7</b>
<b>2. CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>9</b>
<b>3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO .....</b>	<b>10</b>
<b>4. EMISSIONI IN ATMOSFERA .....</b>	<b>10</b>
4.1. PIANO DI ADEGUAMENTO.....	10
4.2. LIMITI DI EMISSIONE.....	11
4.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI .....	12
4.4. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI .....	12
4.5. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	13
4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	15
<b>5. CICLO DELLE ACQUE.....</b>	<b>17</b>
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	17
5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	17
5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE .....	17
5.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO .....	17
5.3. BILANCIO IDRICO.....	17
<b>6. GESTIONE DEI RIFIUTI .....</b>	<b>18</b>
<b>7. EMISSIONI SONORE .....</b>	<b>18</b>
<b>8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI .....</b>	<b>18</b>

**1. ATTIVITA' PRODUTTIVA**
**Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'impianto**

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
<i>Codice 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno (alluminio e zama)</i>	<b>40 tonnellate/giorno</b>

L'attività produttiva è basata sulla produzione di getti pressofusi in alluminio e zama per il settore automotive e in via residuale per elettrodomestici e arredamento. Realizza il ciclo completo di lavorazione, dalla fusione della materia prima fornita in lingotti (a cui vengono aggiunti gli scarti di pressofusione) alla finitura dei pezzi pressofusi.

Le principali fasi di lavorazione svolte nello stabilimento sono:

1. Fusione del metallo e affinazione (scorifica dei forni, raffreddamento scorie, passaggio in siviera e degasaggio) nei tre forni di fusione a bacino per l'alluminio funzionanti a metano:

**Tabella 1.2 – Forni fusori per l'alluminio**

Forno	Capacità bagno (kg)	Capacità fusoria nominale (kg/h)	Camino
1	1000	500	10
2	1500	1000	11
3	3000	2000	12

La zama viene fusa direttamente nel forno elettrico di fusione/mantenimento a bordo macchina di pressofusione:

**Tabella 1.3 – Forni e presse per la zama**

Forno (n° pressa)	Capacità bagno (kg)	Capacità fusoria nominale (kg/h)
4 (48)	1000	150
5 (52)	1000	150
6 (46)	1000	150

Sono presenti tre forni-prensa (macchine n. 47, 54, 45), alimentati a metano, adibiti normalmente al mantenimento e, in casi saltuari, alla fusione di particolari leghe di alluminio.

2. Colata nei forni di attesa presenti a bordo della singola macchina di pressofusione
3. Pressofusione

**Tabella 1.4 – Isole di pressofusione dell'alluminio**

N° pressa	Potenza (t)	Camino esistente	Camino a progetto (da settembre 2012) **
25	750	E1	E1
28	500	24	E2
29	550	13	E3
30	400	14	E3
35	400	23	E3
42	550	24	E3
43	550	34	E4
44	420	2	E4
45	420	5	E4
47	750	9	E3
49	750	22	E2
50	750	1	E4
51	750	E1	E1
53	750	14	E2
54	1000	9	E2
55	500	15	E2
56	600	36	E4
57	1000	33	E4
58	1100	E1	E1
59	750	E1	E1
60	700	E1	E1

**Tabella 1.5 – Isole di pressofusione della zama**

N° pressa	Potenza (t)	Camino esistente	Camino a progetto (da settembre 2012) **
48	170	Non previsto	E3
52	130	Non previsto	E3
46	170	Non previsto	E2

\*\* Come previsto dal Piano di adeguamento descritto al Capitolo 4

4. Lavorazioni di finitura (tranciatura, elettroerosione, altre lavorazioni meccaniche,



controlli finali).

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

## 2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
  - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

- b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti". Unitamente al Report, il Gestore deve fornire i dati di consumo definiti in Tabella 8.3.

### 3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

### 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

#### 4.1. PIANO DI ADEGUAMENTO

Al fine di allinearsi con le migliori tecnologie ad oggi disponibili per la riduzione delle emissioni in atmosfera, L'Azienda ha presentato, unitamente all'istanza di AIA, un progetto di miglioramento del sistema di aspirazione ed abbattimento delle emissioni prodotte dalle lavorazioni di pressofusione. Tale progetto prevede che le emissioni provenienti da gruppi di isole di pressofusione vengano aspirate, tramite 4 dorsali, da 4 impianti centralizzati e che ciascuna venga avviata ad un singolo sistema di filtrazione a secco. I flussi gassosi così depurati verranno avviati a 4 nuovi punti di emissione (E1, E2, E3 ed E4), con una conseguente razionalizzazione rispetto alla situazione precedente. La suddivisione delle isole di pressofusione lungo le 4 dorsali è descritta nelle precedenti Tabelle 1.4 e 1.5. Alla dorsale afferente al camino E1 vengono avviate anche le emissioni del degasaggio.

Inoltre, tra le lavorazioni soggette ai miglioramenti impiantistici proposti con l'istanza di AIA, vi sono anche la linea di molatura (n. 2 mole abrasive – punto di emissione n. E21) e

quella di elettroerosione (n. 2 macchine a tuffo e n. 1 macchina a filo – punto di emissione n. E8): in questi casi è prevista l'installazione di due sistemi di abbattimento delle emissioni tramite filtrazione a secco.

Infine si evidenzia che, contrariamente a quanto dichiarato in istanza, sono stati dismessi i due impianti di sabbiatura e quello di barilatura (integrazioni prot. n. 207150 del 09/03/2012); pertanto nel Quadro Emissioni non vengono elencati i relativi punti di emissione (n. E16 ed E20).

In particolare, ai fini dell'adeguamento degli impianti di pressofusione (camini n. E1, E2, E3 ed E4), molatura (camino n. E8) ed elettroerosione (camino n. 21), si richiede quanto segue:

1. Il Gestore deve realizzare i nuovi sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni entro il **31 agosto 2012**. Pertanto, dal **1 settembre 2012**, l'esercizio di tali impianti è condizionato all'entrata in funzione dei nuovi sistemi di aspirazione, abbattimento ed espulsione in atmosfera delle relative emissioni gassose.  
Si ricorda che eventuali variazioni nella realizzazione delle modifiche a progetto vanno gestite secondo le modalità indicate al Capitolo 3 "Modifiche dell'impianto".
2. La **data di avviamento** degli impianti adeguati deve essere comunicata alla Provincia di Torino ed all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo. La **messa a regime** degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento.
3. Per le emissioni provenienti dai punti n. E1, E2, E3 ed E4, il Gestore deve effettuare due rilevamenti (**autocontrolli iniziali**) in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata degli impianti adeguati a regime, con l'impianto nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti parametri indicati nel Quadro Emissioni.
4. Per le emissioni provenienti dai punti n. 21 ed E8, il Gestore deve effettuare un rilevamento (**autocontrolli iniziali**) nei primi 10 giorni di marcia controllata degli impianti adeguati a regime, con l'impianto nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti parametri indicati nel Quadro Emissioni.
5. I **risultati degli autocontrolli iniziali** delle campagne di cui ai precedenti punti 3 e 4 devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.

#### 4.2. LIMITI DI EMISSIONE

6. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
7. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
8. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della

- regolare funzionalità degli impianti.
9. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
- adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
  - informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
10. Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto (**compressori**), sono considerate trascurabili purchè sia utilizzato, come fluido per il riscaldamento o il raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.
11. I sistemi di produzione del calore a servizio degli impianti di climatizzazione devono rispettare i requisiti minimi prestazionali energetici ed emissivi indicati nella D.G.R. 46-11968 del 4 agosto 2009, alla quale gli stessi devono essere adeguati entro i termini ivi previsti.

#### 4.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

12. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
13. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. A tal fine devono essere predisposti **appositi registri** degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Tali registri devono essere disponibili a decorrere dalla data di avviamento per gli impianti oggetto di adeguamento (punti di emissione n. E1, E2, E3, E4, E8 e 21), e dalla data di emanazione del presente provvedimento per i restanti punti di emissione. Le registrazioni degli interventi citati devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo e conservate in stabilimento per almeno cinque anni.
14. Il Gestore deve provvedere alla **manutenzione ed alla pulizia** degli impianti di abbattimento delle emissioni generate dagli impianti di pressofusione (filtri metallici) almeno due volte all'anno. Dev'essere tenuta traccia di tali attività sugli appositi registri secondo quanto disposto al punto precedente.
15. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.

#### 4.4. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

16. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.

17. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
18. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
19. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

#### 4.5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

20. Per i punti di emissione n. E10, E11 ed E12, il Gestore deve effettuare, **entro il 31 luglio 2012**, due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**) in due giorni non consecutivi, con l'impianto a regime e nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri indicati nel Quadro Emissioni. I **risultati degli autocontrolli** iniziali devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
21. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito.
22. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici alle emissioni.
23. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Rivoli il **Report Ambientale** contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 e secondo le modalità previste al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".
24. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
25. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.5.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

**Tabella 4.5.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO <sub>x</sub>	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
COT	UNI EN 13526 :2002 UNI 12619 :2002	----
Polveri totali	UNI EN 13284-1 :2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

**4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA**
**VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITÀ DI CONTROLLO**

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
E1, 1, 2, 5, 9, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 33, 34, 36 (3)	Isole di pressofusione	----	----	----	----	----	
E1 (4)	Pressofusione	30000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,300	Filtri metallici	Autocontrolli iniziali e triennali
			COT	10	0,300		
E2 (4)	Pressofusione	30000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,300	Filtri metallici	Autocontrolli iniziali e triennali
			COT	10	0,300		
E3 (4)	Pressofusione	30000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,300	Filtri metallici	Autocontrolli iniziali e triennali
			COT	10	0,300		
E4 (4)	Pressofusione	30000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,300	Filtri metallici	Autocontrolli iniziali e triennali
			COT	10	0,300		



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
E10	Forno fusorio	t.n.	Polveri totali NOx CO	10 50 50	----	----	Autocontrolli iniziali e annuali
E11	Forno fusorio	t.n.	Polveri totalii NOx CO	10 50 50	----	----	Autocontrolli iniziali e annuali
E12	Forno fusorio	t.n.	Polveri totali NOx CO	10 50 50	----	----	Autocontrolli iniziali e annuali
E21	Linea di molatura	400	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	----	Filtro a tasche	Non richiesti autocontrolli
E8	Elettroerosione	400	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	----	Filtro metallico+filtro acrilico+filtro a carboni attivi+filtro acrilico	Non richiesti autocontrolli

**NOTE AL QUADRO EMISSIONI**

- (1) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (2) Con il termine COT si intende Carbonio Organico Totale espresso come C.  
Con il termine NOx si intende la somma degli ossidi di azoto NO<sub>2</sub> + NO espressi come NO<sub>2</sub>.
- (3) Punti di emissione esistenti (prima della realizzazione del Piano di adeguamento): dovranno essere dismessi entro il 31 agosto 2012, come previsto alla prescrizione n. 4.1.1. Fino a tale data il Gestore è tenuto a non peggiorare le emissioni dichiarate nell'autorizzazione tacita alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88.
- (4) Punti di emissione in progetto: dovranno essere realizzati entro il 31 agosto 2012 (come previsto alla prescrizione n. 4.1.1). Dal 1 settembre 2012 entrano in vigore i valori limite di emissione ed il regime di autocontrolli indicati nel presente Quadro Emissioni.



## 5. CICLO DELLE ACQUE

### 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

#### 5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento è presente un allacciamento all'acquedotto potabile ad uso industriale, igienico-sanitario ed antincendio.

#### 5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

L'attività non genera scarichi tecnologici: L'Azienda ha rinunciato all'autorizzazione rilasciata da SMA Torino per lo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'impianto di barilatura, ritenendo di dismettere tale lavorazione. Inoltre si ricorda che sono state dismesse i due impianti di sabbiatura ed il relativo scrubber per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

E' presente uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura.

Infine, lo scarico delle acque meteoriche è inviato alla fognatura comunale e successivamente alla Bealera comunale di Rivoli.

E' presente un impianto di raffreddamento indiretto ad acqua, asservito alle macchine di pressofusione e per il raffreddamento dei pezzi in uscita dallo stampo. Il circuito è chiuso ed è costituito da una vasca interrata da 300 m<sup>3</sup>, con reintegro tramite l'acquedotto e con l'arrivo di acque meteoriche (provvisto di valvola di non ritorno), e da una torre evaporativa.

### 5.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

1. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione** delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato unitamente all'istanza.
2. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque superficiali o sotterranee.
3. Il Gestore deve indicare in apposito registro, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuati gli eventuali interventi a seguito di **sversamenti accidentali** o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.
4. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

### 5.3. BILANCIO IDRICO

5. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'acquedotto.
6. Il Gestore deve installare e rendere funzionante, **entro il 30 agosto 2012**, un misuratore della portata di acque da acquedotto inviate come reintegro all'impianto di raffreddamento delle macchine di pressofusione, comunicandone la messa in esercizio alla Provincia di Torino, all'ARPA e a SMA Torino.

7. I volumi rilevati ai sensi dei precedenti punti 5 e 6 devono essere comunicati con il **Report Ambientale** annuale, come previsto al Capitolo 8 “Comunicazioni agli enti”.
8. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l’anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

## 6. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall’attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

## 7. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Rivoli ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2007. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97.

## 8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 8.1 e 8.2.

**Tabella 8.1 – Comunicazioni periodiche agli enti**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della <b>data degli autocontrolli periodici</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.5.22)	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Presentazione del Report Ambientale</b> (prescrizione n. 2.7)	- Provincia di Torino - ARPA - Comune di Rivoli	<b>Entro il 30 aprile</b> dell’anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

**Tabella 8.2 – Altre comunicazioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione <b>preventiva di attuazione degli adempimenti</b> richiesti (prescrizione n. 2.3)	- Provincia di Torino	Secondo le scadenze riportate
Comunicazione di <b>realizzazione degli adempimenti richiesti</b> (prescrizione n. 2.3)	- Provincia di Torino	Entro <b>30 giorni</b> dalla realizzazione dell'intervento
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b> (Capitolo 3)	- Provincia di Torino	Con almeno <b>60 giorni</b> di anticipo
Comunicazione della <b>data di avviamento</b> degli impianti (prescrizione n. 4.1.2)	- Provincia di Torino - ARPA	Con almeno <b>15 giorni</b> di anticipo
Comunicazione della <b>data degli autocontrolli iniziali</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.5.22)	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
Trasmissione dei <b>risultati degli autocontrolli iniziali</b> (prescrizione n. 4.1.5 e 4.5.20)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro <b>30 giorni</b> dall'effettuazione degli autocontrolli
Eventuale <b>superamento</b> di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2.9)	- Provincia di Torino - ARPA	<b>Entro le otto ore</b> successive all'evento
Comunicazione della <b> messa in esercizio del misuratore della portata di acqua</b> inviata all'impianto di raffreddamento (prescrizione n. 5.3.6)	- Provincia di Torino - ARPA - SMA Torino	Ad avvenuta installazione
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito</b>	- Provincia di Torino - ARPA - Comune di Rivoli	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 8.3:

**Tabella 8.3 – Contenuti del Report Ambientale**

Descrizione	Riferimenti
<b>Risultati degli autocontrolli periodici</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (modllo CONTR.EM 2.0)	prescrizione n. 4.5.23
<b>Dati di consumo (valori annuali)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- quantitativi di prodotto finito realizzato</li><li>- consumi di scorificante</li><li>- consumi di metano nei forni fusori</li><li>- quantitativi di distaccante utilizzato</li></ul>	prescrizione n. 2.7
<b>Bilancio idrico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- volume di acqua prelevata dall'acquedotto</li><li>- volume di acqua utilizzata per il reintegro dell'impianto di raffreddamento</li></ul>	prescrizione n. 5.3.7

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Rivoli.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.